

Legge regionale 22 agosto 1968 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale - Istituzione dell' Assessorato dell' urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale.

Art. 18

(Avvocato della Regione)(2)

1. Il dirigente preposto alla struttura direzionale regionale competente in materia di funzioni di patrocinio legale assume la denominazione di Avvocato della Regione.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 29, lettera a), L. R. 14/2012

2 Articolo sostituito da art. 12, comma 10, lettera a), L. R. 20/2015